

**Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca sui Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni “Erocole de Castro” – ARCES (Advanced Research Center on Electronic System)**

*(Emanato con D.R. n. 957/2013 del 3/12/2013. In vigore dal 17/12/2013)*

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 (Definizione)**

1. È istituito ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo il Centro di Ricerca sui Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni “Erocole De Castro” – ARCES (Advanced Research Center on Electronic System), da ora in poi denominato ARCES.
2. Promuovono il Centro ARCES e ad esso partecipano i Dipartimenti:
  - a) Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI;
  - b) Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM;
  - c) Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI;
  - d) Matematica - MAT.
3. Confluiscono nel Centro ARCES le attività del Centro di Eccellenza per la Ricerca sui Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni “Erocole De Castro” (Advanced Research Center on Electronic System) istituito con Decreto Rettorale n. 137/39 del 23/05/2001, a seguito dell'approvazione e del finanziamento da parte del MIUR di un progetto nell'ambito di un bando per la costituzione di centri di eccellenza operanti nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

**Articolo 2 (Finalità)**

1. Il Centro ARCES svolge in prevalenza funzioni di ricerca nel campo dei sistemi elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni e partecipa autonomamente, o in collaborazione con i Dipartimenti proponenti, a progetti di ricerca nazionali o internazionali, nonché ad attività per conto terzi.

**Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipanti)**

1. I Dipartimenti di cui all'art. 1 comma 2 che ne hanno promosso la costituzione potranno affidare al Centro ARCES lo svolgimento di attività scientifiche facenti parte di progetti nazionali o internazionali, quando corrispondano alle sue specifiche competenze.

## **CAPO II - ORGANI E COMPETENZE**

### **Articolo 4 (Organi)**

1. Sono organi del Centro ARCES:

- a) Direttore;
- b) Consiglio.

### **Articolo 5 (Direttore)**

1. Il Direttore:

- a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti in servizio nell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
- b) nomina, fra i componenti del Consiglio, in servizio presso l'Ateneo, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro ARCES;
- b) presiede e convoca il Consiglio;
- c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio;
- g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- h) esercita le funzioni del privato datore di lavoro.

## **Articolo 6 (Consiglio)**

1. Il Consiglio è composto:
  - a) dal Direttore che lo presiede;
  - b) dai Direttori dei Dipartimenti proponenti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
  - c) dai professori e ricercatori aderenti al Centro, ai sensi dell'art. 7, comma 1.
2. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto:
  - a) i professori e i ricercatori aderenti al Centro, ai sensi dell'art. 7, comma 2.
  - b) il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio:
  - a) designa il Direttore del Centro ARCES, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
  - b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività scientifica;
  - c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera b);
  - d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione delle attività del Centro ARCES, in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo;
  - e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
  - f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
  - g) individua, ai fini della valutazione, le modalità in base alle quali attribuire i progetti di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione o di mancata deliberazione i progetti di ricerca saranno imputati in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
  - h) approva lo svolgimento delle iniziative di ricerca;
  - i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
  - l) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;
  - m) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;

- n) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- o) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- p) ammette gli aderenti al Centro, ai sensi dell'art. 7;
- q) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera l).

#### **Articolo 7 (Aderenti)**

1. Sono aderenti al Centro ARCES:

- a) in prima istanza, i professori e ricercatori, in servizio presso l'Ateneo, già aderenti al Centro di Eccellenza ARCES;
- b) inoltre, potranno aderire professori e ricercatori, in servizio presso l'Ateneo, che operino in settori di ricerca affini a quelli del Centro che, a seguito di domanda di adesione a titolo personale, siano ammessi da parte del Consiglio del Centro.

2. Al fine di conseguire obiettivi di eccellenza scientifica nei settori di ricerca di interesse del Centro ARCES, è prevista la possibilità di adesione da parte di qualificati ricercatori e docenti in servizio presso altri Atenei italiani ed esteri, a seguito di domanda di adesione a titolo individuale e di stipula di apposite convenzioni di collaborazione alla ricerca con le strutture di appartenenza degli stessi.

3. Aderiscono, da subito, i professori e i ricercatori, di cui al comma 2, già aderenti al Centro di Eccellenza ARCES.

### **CAPO III – GESTIONE E RISORSE**

#### **Articolo 8 (Gestione)**

- 1. Il modello gestionale applicato al Centro ARCES è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 2. All'organizzazione del Centro ARCES si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

### **Articolo 9 (Risorse)**

1. Il budget del Centro ARCES è costituito da:
  - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi di ricerca;
  - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
  - c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività scientifiche;
  - d) erogazioni liberali;
  - e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
  - f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 10 (Entrata in vigore e disposizioni finali)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Consiglio del Centro ARCES può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di dettare una disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di sue specifiche previsioni.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

\*\*\*\*\*